

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 106

26 maggio 2016

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: RAINIERI, FABBRI, DELMONTE, BARGI, MARCHETTI Daniele, RANCAN, PETTAZZONI, LIVERANI, POMPIGNOLI

**ISTITUZIONE DEL CIRCUITO DIDATTICO DEI MUSEI DELLA CULTURA RURALE E DELL'ENOGASTRONOMIA DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Oggetto assembleare n. 2688

## Relazione

Tra le più importanti tradizioni che sono a fondamento dell'identità dei popoli dell'Emilia e della Romagna troviamo indiscutibilmente quelle della civiltà contadina e dell'enogastronomia.

Entrambe tramandano la cultura caratteristica delle genti emiliane e romagnole fatta anche di beni materiali come gli attrezzi una volta usati nel lavoro di campagna, le biodiversità dimenticate o che rischiano di scomparire e i succulenti piatti della nostra tradizione culinaria ma soprattutto dei saperi e dei valori per mezzo dei quali l'Emilia-Romagna ha una delle agricolture migliori per qualità nel mondo intero e produce probabilmente più di ogni altra terra in tutto il pianeta eccellenze assolute nell'agroalimentare.

Queste tradizioni, grazie alla creatività e all'impegno quotidiano di privati e istituzioni locali, sono custodite e messe a disposizione di tutti in vari musei realizzati in tutto il territorio regionale che già l'Assessorato regionale all'Agricoltura ha censito e illustrato nelle pubblicazioni delle guide ai Musei del Gusto ed ai Musei del Mondo rurale.

Questi luoghi della nostra memoria collettiva di emiliani e di romagnoli non possono però avere una valenza solamente turistica ma anche e soprattutto didattica, perché sono estremamente validi per far conoscere alle giovani generazioni l'importanza dei valori e dei saperi con i quali le nostre comunità si sono sviluppate raggiungendo gli attuali alti livelli di benessere e di solidarietà in modo che non li disperdano ma anzi li facciano propri per far progredire ancora le nostre stesse comunità.

Lo scopo di questo progetto di legge, è pertanto quello di rendere maggiormente fruibili questi musei per gli studenti di tutte le scuole pubbliche e paritarie in Emilia-Romagna, garantendo ad essi ed ai loro accompagnatori la gratuità delle visite didattiche oltre che il sostegno economico per tutte quelle iniziative che possano migliorare la loro funzione di istruzione.

Tale scopo è perfettamente in linea con l'obiettivo primario a cui deve ispirarsi l'azione della Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale, del riconoscimento e della valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio.

L'istituzione del circuito didattico regionale dei musei della cultura rurale e dell'enogastronomia illustrata quale finalità del progetto di legge nell'articolo 1 dello stesso è appunto necessaria a raggiungere il suddetto scopo.

Infatti, la Regione per poter sostenere economicamente la gratuità delle visite scolastiche e altre iniziative in questi luoghi deve necessariamente creare una rete istituzionale di essi che va realizzata comunque nel rispetto dei principi fondamentali del Codice dei beni culturali e ambientali e solo attraverso un processo su base volontaria perché molti di questi luoghi pur essendo accessibili al pubblico, appartengono a privati.

È quindi l'articolo 2 a definire che del circuito potranno far parte quei luoghi di proprietà pubblica non statali e privati che ne faranno domanda perché esercitano, secondo quanto previsto dalle specifiche normative internazionali e nazionali del settore, le funzioni proprie dei musei occupandosi degli specifici settori culturali del mondo rurale e dell'enogastronomia.

La procedura specifica che detterà i requisiti, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande è demandata

dall'articolo 3 ad un atto che la Giunta regionale dovrà deliberare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

La stessa disposizione chiama invece in causa l'IBACN quale ente deputato all'istruttoria e prevede che l'elenco dei musei rientranti nel circuito sia tenuto presso l'assessorato competente e che debba essere aggiornato ogni due anni.

L'articolo 4 vuole completare la realizzazione dello scopo sopra descritto del progetto di legge assicurando con propri finanziamenti la gratuità delle visite scolastiche organizzate nei musei del circuito per gli studenti e i loro accompagnatori delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna.

È inoltre previsto che la Regione promuova altre iniziative e progetti che mirino a migliorare la fruibilità didattica di questi musei.

Infine, l'articolo 5 prevede la norma finanziaria per cui le risorse necessarie dovranno essere reperite tra quelle destinate alla tutela e valorizzazione delle attività culturali, rimarcando così la finalità didattica della proposta di legge.

**PROGETTO DI LEGGE**

## Articolo 1

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto, consapevole dell'importanza formativa che ha la trasmissione alle giovani generazioni delle tradizioni autoctone legate alla cultura contadina e agroalimentare quali fondamenti dell'identità culturale regionale, istituisce, mediante un processo su base volontaria, uno specifico Circuito denominato "Circuito didattico dei Musei della cultura rurale e dell'enogastronomia dell'Emilia-Romagna", di seguito denominato Circuito.

## Articolo 2

*Ambito di applicazione*

1. Possono fare parte del Circuito di cui all'articolo 1, previa domanda, i musei di proprietà pubblica non statale e privata, che, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'International Council of Museums (ICOM), esercitando le funzioni e i compiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), si occupano, in particolare, di conservare la memoria contadina, e di valorizzare le biodiversità dimenticate e le tradizioni enogastronomiche delle diverse realtà territoriali dell'Emilia-Romagna.

## Articolo 3

*Requisiti ed elenco dei musei del Circuito*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali (IBACN) e sentito il parere della competente Commissione assembleare, definisce con proprio atto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i tempi e le modalità, per la presentazione da parte dei musei di cui all'articolo 2 della domande di partecipazione al Circuito. All'istruttoria delle domande provvede l'IBACN nei tempi fissati dalla Giunta.

2. In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 1, la Giunta altresì istituisce, presso l'assessorato competente, un elenco dei musei che sono ammessi a partecipare al Circuito.

3. L'elenco di cui al comma 2 viene aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel BURERT.

## Articolo 4

*Gratuità delle visite scolastiche e promozione di altre iniziative didattiche*

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, assicura con propri finanziamenti la gratuità per studenti e loro accompagnatori, delle visite didattiche ai musei di cui all'articolo 3, comma 2, organizzate dagli istituti scolastici pubblici e paritari di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna.

2. La Regione, avvalendosi dell'attività dell'IBACN e sentiti i soggetti che gestiscono i musei di cui all'articolo 3, comma 2, promuove ogni altra iniziativa e progetto finalizzati alla fruibilità didattica degli stessi.

3. La Giunta con l'atto di cui all'articolo 3, comma 1, individua gli strumenti e le procedure necessari a dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse appositamente stanziare in bilancio.

## Articolo 5

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e nello specifico per quelli previsti dall'articolo 4 relativi ad euro 500.000 per ogni esercizio, per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione provvede con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2016-2018 a valere sulla spesa corrente nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4) e dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).